



CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)

\*\*\*

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale  
Il Comandante

Prot.nr.0013887/2012

**Ordinanza Dirigenziale Nr. 00134/2012**

**Oggetto:** Istituzione "divieto di fermata" su via Arenazza.

**IL DIRIGENTE DELLA VI^ AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE Comandante il Corpo di P.M.**

**Premesso** che in Monopoli insiste la **via Arenazza**, strada che a partire da viale A. Moro (direzione lato-mare) consente il doppio senso di marcia, con una corsia di marcia per ciascuna direzione, e nel tratto di strada che continua dall'ingresso della Stazione Ferroviaria prosegue con senso unico di marcia contrario e avente direzione da via S. Anna verso la predetta Stazione Ferroviaria;

**Considerato** che da sopralluogo eseguito in loco dallo scrivente e da personale dipendente del Corpo di P.M. la via Arenazza, nel tratto di strada prossimo alla Stazione Ferroviaria, presenta un andamento planimetrico curvilineo in centro abitato determinato dalla presenza di area militare adiacente e risulta interessata spesso in tale zona da sosta veicolare parallela all'asse stradale che determina pregiudizio per la fluidità del traffico veicolare;

**Dato atto**, che è opportuno inibire la fermata dei veicoli nel tratto di strada di cui al punto precedente, individuato come quello di fronte e compreso tra il civico 14 e 10 metri oltre il civico 4/A della via Arenazza (verso la via S. Anna ove inizia il senso unico contrario della via Arenazza per la parte che proviene da via S. Anna);

**Rilevata** la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati ad inibire la fermata dei veicoli nel tratto di strada di via Arenazza sopra indicato;

**Visto** l'art. 107, comma 2° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.);

**Visti** gli artt. 5/3°co., 6 e 7, nonché 37, 38, 77 e 145 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente tra l'altro anche gli obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale,

## **ORDINA**

Richiamato tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante del Provvedimento,

**in Monopoli, è istituito il divieto di fermata sulla via Arenazza - corsia di marcia avente direzione v.le A.Moro/via S. Anna e verso la Stazione Ferroviaria - nel tratto di strada individuato come quello posto di fronte (adiacente la recinzione area militare) e compreso tra il civico 14 e 10 metri oltre il civico 4/A della stessa via Arenazza (direzione verso la via S. Anna fino ove inizia il senso unico contrario della via Arenazza per la parte che proviene da via S. Anna);**

**La prescrizione sarà resa nota con l'installazione dell'apposita segnaletica stradale ed in particolare con la collocazione del segnale di "DIVIETO DI FERMATA" di cui all'art.120 - Fig. II 75, del Regolamento di Esecuzione al c.d.s. 16 dicembre 1992, n.495.**

La presente Ordinanza diviene esecutiva con la corretta collocazione della relativa segnaletica stradale ed integra o sostituisce, per le parti in contrasto, i precedenti Provvedimenti in materia di viabilità già vigenti nel medesimo tratto di strada.

## **AVVERTENZE**

☐ La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa per conoscenza a:

- ☐ Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- ☐ Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
- ☐ Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- ☐ all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

**I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 - nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).**

## **A V V I S A**

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedurale cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI Area organizzativa Polizia Locale.

**Dal Comando della Polizia Municipale, 13 marzo 2012**

**IL DIRIGENTE VI ^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE**  
**Comandante del Corpo di Polizia Municipale**  
*(Magg. Dott. Michele Palumbo)*